

Torino, 26 luglio 2016

Spett.li
EBAP di Bacino Territoriali
OO.AA. Territoriali
Studi di Consulenza
Imprese artigiane

e p.c. Soci Fondatori Regionali

Loro sedi

CIRCOLARE 6/2016

OGGETTO: Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) – avvio operatività.

Facendo seguito alla circolare n. 5/2016 del 19 luglio u.s., con la presente si forniscono indicazioni di natura operativa in merito all'avvio dell'operatività di FSBA.

E' pubblicato sul sito dell'EBAP (sezione FSBA) il Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato con l'evidenza che attualmente l'articolo 7 è sospeso in attesa del pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate in merito alla funzione di sostituto d'imposta in capo a FSBA.

Sono stati definiti i testi dei verbali di accordo sindacale per l'erogazione sia dell'assegno ordinario che dell'assegno di solidarietà, e si allegano alla presente.

Gli accordi andranno sottoscritti dall'azienda e dai lavoratori coinvolti e presentati agli EBAP di Bacino in duplice copia originale, con le medesima modalità già in vigore per gli accordi di cassa in deroga.

A rettifica di quanto indicato nella precedente circolare 5/2016, si chiarisce che la **sottoscrizione degli accordi da parte della Commissione di Bacino deve avvenire almeno il giorno prima l'inizio dell'evento**, come previsto dall'art. 5 del regolamento FSBA, e come già prassi per gli accordi di CIGD.

Per quanto concerne la presentazione della domanda, si riporta quanto indicato all'art. 8 del regolamento FSBA:

"La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa() a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica, sulla base della modulistica deliberata dal comitato direttivo di FSBA. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.*

Alla domanda dovrà essere allegato l'Accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche, nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.

La domanda di prestazione genera un protocollo ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda."

(*) anche per il tramite di suo intermediario

Si ricorda che la piattaforma per la richiesta delle prestazioni FSBA è in linea al seguente indirizzo: <https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb>

Con riferimento alla prestazione di **Sostegno al Reddito** per sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, si precisa che è richiedibile per eventi con conclusione entro il 31/12/2016 per:

- aziende i cui lavoratori che non possono accedere alle prestazioni di FSBA poiché non in possesso del requisito di anzianità aziendale di 90 giorni;
- aziende che nel corso dell'anno 2016 hanno esaurito la CIG in deroga nonché il periodo massimo richiedibile a FSBA (13 o 26 settimane nel nel biennio mobile);
- ristrutturazione aziendale e processi di innovazione tecnologica interni all'impresa;
- impossibilità del titolare ad operare per giustificati motivi.

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all'EBAP Regionale, tel. 011 5617282 o all'indirizzo ebap.piemonte@tin.it.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo EBAP
Paolo MARCATO

